



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

Prot. 90121 /RU

## **IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA – AREA MONOPOLI**

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Viste le istanze con le quali le società Moderno Opificio del Sigaro Italiano Srl, in data 24 luglio 2017, e British American Tobacco Italia Spa, in data 7 agosto 2017, hanno chiesto la variazione del prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette – alla tabella C) – sigaretti – e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegate al decreto ministeriale del 13 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 19 giugno 2017, alla tabella B) – sigari –allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 8 gennaio 2015, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate alla determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dai fornitori suindicati, ai sensi dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette –

allegata al decreto ministeriale del 13 giugno 2017, e alla tabella B) – sigari –allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015;

### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

#### Articolo 1

1. L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

<b>TABELLA B – SIGARI -</b>				
<b>MARCA</b>	<b>Confezione</b>	<b>Da €/Kg. convenzionale</b>	<b>A €/Kg. convenzionale</b>	<b>Pari ad € alla confezione</b>
FEDERICO MARINO FEVIROGI ESPECIAL	da 10 pezzi	1.000,00	640,00	32,00

<b>TABELLA D – TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE -</b>				
<b>MARCA</b>	<b>Confezione</b>	<b>Da €/Kg.</b>	<b>A €/Kg.</b>	<b>Pari ad € alla confezione</b>
ROTHMANS OF LONDON FINE CUT TOBACCO	da 30 grammi	180,00	186,67	5,60
ROTHMANS OF LONDON VOLUME TOBACCO 30	da 30 grammi	180,00	186,67	5,60
SAMSON GOLD BLEND	da 40 grammi	195,00	200,00	8,00
SAMSON ORIGINAL BLEND	da 40 grammi	195,00	200,00	8,00

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 29 agosto 2017

Alessandro Aronica

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)